



# Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

*Avamprogetto*

## (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea)

Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>2</sup> sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

*Art. 8a rubrica e cpv. 3<sup>bis</sup>*

2. Consultazione  
e informazione

3<sup>bis</sup> L'informazione sulle esecuzioni nei confronti di una persona contiene l'indicazione se tale persona era iscritta nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione nel periodo contemplato dall'informazione e, se del caso, in quale lasso di tempo di detto periodo.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS **281.1**

<sup>3</sup> Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se la somma è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997<sup>3</sup> sul riciclaggio di denaro.

*Art. 34 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Gli avvisi e le decisioni sono notificati per via elettronica se il destinatario lo chiede espressamente o se ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea.

*Art. 67 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può disciplinare il contenuto e la forma delle indicazioni nonché il numero dei crediti per ogni domanda d'esecuzione.

*Art. 125 rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese)*

*Art. 129a*

3a. Incanto su  
piattaforma in li-  
nea privata

<sup>1</sup> I beni mobili possono essere realizzati mediante incanto su una piattaforma in linea, accessibile al pubblico, di un gestore privato.

<sup>2</sup> L'ufficiale esecutore ordina l'incanto in linea e le sue modalità mediante decisione; la decisione è comunicata al debitore, al creditore e ai terzi coinvolti.

<sup>3</sup> Il bene può essere alienato soltanto a un prezzo che ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore precedente.

<sup>4</sup> Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 si applicano per analogia anche all'incanto in linea.

*Art. 132a cpv. 4*

<sup>4</sup> Se la realizzazione a incanto si è svolta su una piattaforma in linea, può essere impugnata soltanto la decisione sulla scelta e le modalità di questo tipo di realizzazione. Il termine di ricorso è retto dall'articolo 17 capoverso 2.

*Art. 256 cpv. 1*

<sup>1</sup> I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione agli incanti secondo gli articoli 125-129a oppure, se i creditori lo deliberano, a trattative private.

*Art. 257 rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese)**Art. 275*

E. Esecuzione del sequestro

Gli articoli 89 e 91–109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.